

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO

- LEGGE REGIONALE 6 Ottobre 2009 N. 36**
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007). pag. 633
- LEGGE REGIONALE 6 Ottobre 2009 N. 37**
Norme in materia di flussi documentali. pag. 634
- LEGGE REGIONALE 6 Ottobre 2009 N. 38**
Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e modifiche alla

legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore civico) e alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani). pag. 639

LEGGE REGIONALE 6 Ottobre 2009 N. 39
Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria. pag. 641

LEGGE REGIONALE 7 Ottobre 2009 N. 40
Testo unico della normativa in materia di sport. pag. 647

LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2009 N. 36

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))

1. Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 14/2007 è sostituito dal seguente:

“6. Fermo restando il rispetto delle norme in materia di patto di stabilità e di contenimento di spesa del personale, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, si fa fronte mediante le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella Unità Previsionale di Base 18.101 “Risorse Umane” e nell'Unità previsionale di base 1.101 “Spesa per l'Assemblea legislativa regionale.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2009 N. 36

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 147 in data 29 luglio 2009;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 luglio 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 483;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 29 luglio 2009;
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 25 settembre 2009;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 settembre 2009;
- f) la legge regionale entra in vigore il 22 ottobre 2009.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007, n. 8.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Servizi Giunta Controllo Strategico e Risorse Umane – Settore Coordinamento e Gestione Risorse Umane

LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2009 N. 37

Norme in materia di flussi documentali.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. Nel quadro dei principi e delle regole di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge disciplina gli ambiti di intervento e di sviluppo, nonché gli aspetti organizzativi della gestione dei flussi documentali, in particolare in modalità digitale, al fine di assicurarne la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità. A tal fine utilizza con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Ai fini della presente legge, per flusso documentale si intende l'insieme delle attività di formazione, protocollazione, registrazione, classificazione, fascicolazione, gestione, accesso e conservazione dei documenti su qualsiasi supporto formati, considerate come flusso di lavorazione degli stessi.

Articolo 2 (Obiettivi)

1. La Regione persegue i fini di cui all'articolo 1 attraverso la programmazione degli interventi e l'emanazione di direttive per l'attività amministrativa e gestionale.
2. La Regione favorisce l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, con le diverse amministrazioni e con i privati. Favorisce, altresì, l'esercizio dei diritti dei cittadini e delle imprese all'uso delle tecnologie e alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico.
3. La Regione pone in essere opportune modalità progettuali e organizzative al fine del coordinamento delle iniziative volte all'adozione di soluzioni tecnologiche funzionali alla gestione e alla conservazione dei documenti digitali, alla razionalizzazione, modifica o integrazione delle procedure vigenti, all'individuazione di soluzioni che consentano la realizzazione di economie di sistema.

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

1. Le norme della presente legge si applicano alla Regione, fatta salva l'autonomia organizzativa del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, di cui alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli enti appartenenti al settore regionale allargato e gli altri enti di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della Società

dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinano la materia dei flussi documentali, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale e della restante normativa statale, secondo quanto previsto dalla presente legge ed in relazione ai profili organizzativi dei rispettivi ordinamenti.

Articolo 4 (Regolamento attuativo)

1. La Regione stabilisce con regolamento, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, la disciplina esecutiva ed attuativa della presente legge, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene il manuale di gestione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 (Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 428), relativo all'area organizzativa omogenea di cui all'articolo 7, comma 2, che descrive il sistema di gestione e conservazione dei documenti e reca le disposizioni in merito a:
 - a) produzione, ricezione e registrazione dei documenti;
 - b) assegnazione, recapito e registrazione dei documenti presso le strutture utenti;
 - c) classificazione e fascicolazione dei documenti;
 - d) spedizione, scambio informatico ed archiviazione dei documenti;
 - e) gestione, accesso e conservazione dei documenti.
3. In allegato al regolamento di cui al comma 1 sono riportate le informazioni esplicative delle disposizioni del regolamento medesimo e le informazioni di carattere tecnico, in particolare quelle relative agli aspetti informatici e alle politiche della sicurezza. Gli allegati sono aggiornati con le modalità previste dal regolamento.

Articolo 5 (Natura giuridica dei documenti)

1. Gli archivi della Regione sono soggetti al regime di demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 823 del codice civile e costituiscono demanio culturale oggetto di specifica tutela secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli archivi e i singoli documenti della Regione sono inalienabili.

Articolo 6 (Obblighi di conservazione degli archivi)

1. La Regione organizza e ordina i propri archivi, inventaria il proprio archivio storico garantendone la sicurezza e la conservazione secondo le disposizioni normative vigenti.

Articolo 7 (Area organizzativa omogenea)

1. Ai fini della gestione dei flussi documentali, l'area organizzativa omogenea è costituita dall'insieme delle strutture individuate per la gestione unica e coordinata dei documenti, nel cui ambito sono assicurati criteri uniformi di classificazione e archiviazione.
2. L'archivio dell'area organizzativa omogenea è da considerarsi unico, indipendentemente dalle sue articolazioni di carattere organizzativo, logistico e gestionale, nonché dal tipo e dal supporto dei documenti conservati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, individuano, con apposito provvedimento, le strutture che costituiscono le aree organizzative omogenee.

Articolo 8 **(Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi)**

1. Nell'ambito dell'area organizzativa omogenea di cui all'articolo 7 è istituito il servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 4.
2. Il servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi svolge i compiti di cui all'articolo 61, comma 3, del d.p.r. 445/2000.
3. Il competente Direttore generale nomina il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, nonché il sostituto in caso di vacanza, assenza o impedimento; il responsabile svolge le funzioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4, ferme restando le competenze attribuite alla dirigenza dalla vigente normativa.

Articolo 9 **(Digitalizzazione)**

1. La Regione favorisce la digitalizzazione dell'attività amministrativa e la dematerializzazione dei flussi documentali per il perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione dei cittadini.
2. Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione favorisce l'utilizzo del documento informatico, della firma digitale, della posta elettronica certificata e delle altre tecnologie che si renderanno disponibili. Proceda altresì all'analisi e alla reingegnerizzazione dei flussi documentali inerenti i processi e i procedimenti amministrativi, anche tramite la realizzazione delle opportune forme di coordinamento delle attività, valutando il rapporto costi-benefici, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
3. La Regione adegua e sviluppa i propri sistemi informativi per favorire e realizzare l'interoperabilità con le altre pubbliche amministrazioni attraverso il sistema pubblico di connettività.
4. La Regione, per promuovere i processi di digitalizzazione e dematerializzazione dei flussi documentali negli enti di cui all'articolo 3, comma 2, si avvale del Comitato di indirizzo del Sistema informativo regionale integrato previsto all'articolo 8 della l.r. 42/2006.

Articolo 10 **(Formazione)**

1. La Regione, nella predisposizione del piano annuale di formazione del personale, attua politiche di formazione volte alla conoscenza e al migliore utilizzo dei sistemi di gestione dei flussi documentali, nella prospettiva di un miglioramento complessivo della qualità della pubblica amministrazione.

Articolo 11 **(Norme transitorie)**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli atti amministrativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, che individuano un'unica area organizzativa omogenea per la Regione Liguria costituita dalle strutture regionali dipendenti dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e dalle strutture dipendenti dalla Giunta regionale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Direttore generale competente nomina il responsabile del servizio di cui all'articolo 8.
4. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, le funzioni di responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi sono svolte dal Dirigente della struttura regionale competente.

Articolo 12**(Abrogazione del regolamento regionale 24 novembre 1997, n. 5 (Regolamento per la tenuta ed il funzionamento dei protocolli collegati al sistema archivistico della Regione Liguria))**

1. Dalla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, è abrogato il regolamento regionale 24 novembre 1997, n. 5 (Regolamento per la tenuta ed il funzionamento dei protocolli collegati al sistema archivistico della Regione Liguria).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
6 OTTOBRE 2009 N. 37**

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 146 in data 17 luglio 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 21 luglio 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 481;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 22 luglio 2009;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 16 settembre 2009;*
- e) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 settembre 2009;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 22 ottobre 2009.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è pubblicata nella G.U. 112 del 16 maggio 2005;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è pubblicato nella G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.*

Note all'articolo 3

- *La legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006, n. 13;*
- *La legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2006, n. 19.*

Note all'articolo 4

- *Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 è pubblicato nella G.U. 21 novembre 2000, n. 272;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 è pubblicato nella G.U. 14 dicembre 1998, n. 291.*

Note all'articolo 5

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O..
- La legge 6 luglio 2002, n. 137 è pubblicata nella G.U. 8 luglio 2002, n. 158.

Nota all'articolo 12

- Il regolamento regionale 24 novembre 1997, n. 5 è pubblicato nel B.U. 24 dicembre 1997, n. 21.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Risorse Finanziarie – Settore Amministrazione Generale

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2009 N. 37

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 146 in data 17 luglio 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 21 luglio 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 481;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 22 luglio 2009;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 16 settembre 2009;*
- e) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 settembre 2009;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 22 ottobre 2009.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è pubblicata nella G.U. 112 del 16 maggio 2005;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è pubblicato nella G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.*

Note all'articolo 3

- *La legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006, n. 13;*
- *La legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2006, n. 19.*

Note all'articolo 4

- *Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 è pubblicato nella G.U. 21 novembre 2000, n. 272;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 è pubblicato nella G.U. 14 dicembre 1998, n. 291.*

Note all'articolo 5

- *Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O..*
- *La legge 6 luglio 2002, n. 137 è pubblicata nella G.U. 8 luglio 2002, n. 158.*

Nota all'articolo 12

- *Il regolamento regionale 24 novembre 1997, n. 5 è pubblicato nel B.U. 24 dicembre 1997, n. 21.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Risorse Finanziarie – Settore Amministrazione Generale

LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2009 N. 38

Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore civico) e alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga**

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza))

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007 le parole: "messo a disposizione dal Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "messo a disposizione dalla Giunta regionale".

Articolo 2

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 9/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2007, le parole: "ha sede presso il Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "ha sede presso la Giunta regionale".

Articolo 3

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 9/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/2007, è aggiunto il seguente:
"1 bis. In via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, il Difensore civico esercita le funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h), i) e j) del comma 2 dell' articolo 2."

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico).

1. Il titolo della l.r. 17/1986 è sostituito dal seguente: "Istituzione del Difensore Civico".
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 17/1986, le parole: "istituito dall'articolo 14 dello Statuto" sono sostituite dalle seguenti: "istituito dall'articolo 72 dello Statuto".
3. L'articolo 7 bis della l.r. 17/1986, inserito dall'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e modificato dal comma 4 dell'articolo 55 della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani), è abrogato.
4. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 17/1986, le parole: "Una parte specifica della relazione è dedicata all'attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'articolo 7 bis", sono abrogate.

Articolo 5
(Modifiche alla l.r. 6/2009).

1. Il comma 3 dell'articolo 55 della l.r. 6/2009, è abrogato.

Articolo 6
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2009:
- prelevamento di quota di euro 25.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
 - iscrizione di euro 25.000,00 all'U.P.B. 1.102 "Spesa per l'attività di Governo".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 7
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
6 OTTOBRE 2009 N. 38

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Giacomo Ronzitti, Rosario Monteleone, Luigi Morgillo, Patrizia Muratore e Franco Rocca in data 21 settembre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 487;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 22 settembre 2009;*
- c) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 25 settembre 2009;*
- d) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 25 settembre 2009;*
- e) *è stata esaminata e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 settembre 2009;*
- f) *la legge regionale entra in vigore l'8 ottobre 2009.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 è pubblicata nel B.U. 28 marzo 2007, n. 7.*

Nota all'articolo 4

- *La legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 è pubblicata nel B.U. 27 agosto 1986, n. 35;*
- *La legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 è pubblicata nel B.U. 24 dicembre 2008, n. 18;*
- *La legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 2009, n. 6.*

LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2009 N. 39

Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Liguria, nell'ambito delle proprie competenze ed in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali e nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e statali in materia:
 - a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità del territorio regionale e dei geositi ad essa collegati;
 - b) riconosce il valore strategico ed il pubblico interesse alla tutela degli acquiferi carsici;
 - c) riconosce la specificità delle aree carsiche, in considerazione dell'elevato valore ambientale, idrogeologico, estetico-culturale, paleontologico e paleontologico;
 - d) riconosce la funzione scientifica, culturale, nonché di rappresentanza e coordinamento della Delegazione speleologica ligure, in seguito denominata DSL, associazione federativa dei Gruppi speleologici liguri e rappresentanza regionale della Società speleologica italiana;
 - e) promuove la conoscenza, la fruizione sostenibile e l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico, delle aree carsiche e delle grotte.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), la Regione favorisce e sostiene nell'ambito dell'attività speleologica:
 - a) l'organizzazione delle attività di esplorazione, studio, ricerca e tutela delle grotte e delle aree carsiche;
 - b) la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell'ambito dei gruppi appartenenti alla DSL.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
 - a) geodiversità: la varietà o la specificità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico e pedologico;
 - b) geositi: qualsiasi località, area o territorio, sia superficiale sia sotterraneo, caratterizzato da un particolare interesse geologico-geomorfologico, idrogeologico, pedologico e speleologico;
 - c) aree carsiche: le zone, di norma caratterizzate dall'affioramento di rocce carsificabili, in cui si riscontrino evidenze geomorfologiche di genesi carsica sia superficiali sia sotterranee o che, comunque, presentino un collegamento fisico o idrogeologico con fenomeni carsici sotterranei;
 - d) grotte: le cavità sotterranee di origine naturale di sviluppo lineare superiore ai 5 metri o inferiore, se di particolare interesse scientifico o storico-archeologico;
 - e) acquiferi carsici: i serbatoi idrici sotterranei dotati di permeabilità per fessurazione, fratturazione e carsismo, tipici delle rocce fessurate e carsificate, che contengono, di norma, pochi vuoti;
 - f) area di ricarica di un acquifero carsico: l'area che raccoglie le acque di precipitazione e ruscella-

mento anche provenienti da territori limitrofi non carsici, al cui interno si distinguono:

1. aree di infiltrazione diffusa: porzione di territorio caratterizzata dall'affioramento di rocce carsificabili, coperte da depositi detritici, su cui si sia sviluppata una copertura vegetale;
 2. aree di infiltrazione concentrata: porzione di territorio caratterizzata dall'affioramento di rocce carsificabili denudate o dalla presenza di morfologie carsiche superficiali, che condizionano le modalità di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, quali doline, inghiottitoi, polje, valli cieche o asciutte;
- g) area sorgiva: l'area interessata dalla presenza di sorgenti carsiche perenni o temporanee.

Articolo 3 (Catasto regionale delle grotte)

1. La Regione istituisce e gestisce il catasto regionale delle grotte, costituito dall'elenco delle grotte del territorio regionale. Per ciascuna grotta sono indicati la descrizione, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti nonché ogni altra notizia utile.
2. La gestione del catasto regionale delle grotte può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, alla DSL, che garantisce la conformità ed il coordinamento con il catasto speleologico nazionale della Società speleologica italiana. La convenzione prevede le modalità di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque, nonché le connesse attività scientifiche e divulgative.

Articolo 4 (Catasto regionale dei geositi)

1. Al fine di valorizzare i geositi presenti sul territorio regionale la Regione istituisce e gestisce il catasto regionale dei geositi.
2. La Giunta regionale approva criteri e linee guida ai fini dell'individuazione e della perimetrazione dei geositi. Per ciascun geosito sono indicate l'individuazione cartografica, la descrizione ed ogni altra notizia utile alla definizione della valenza geologico-geomorfologica, idrogeologica, pedologica e speleologica.

Articolo 5 (Disciplina dei catasti regionali)

1. I catasti, di cui gli articoli 3 e 4, sono approvati dalla Giunta regionale e sono soggetti ad aggiornamento annuale.
2. I catasti, di cui al comma 1, costituiscono elementi del sistema conoscitivo ed informativo regionale e sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Articolo 6 (Disciplina delle aree carsiche)

1. La Regione, nell'ambito del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, definisce le misure dirette ad assicurare la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, garantendo che siano individuate e tutelate, in particolare, le aree di ricarica della falda, le sue emergenze naturali ed artificiali e le zone di riserva.
2. Ai fini del comma 1 la Regione individua le aree carsiche di rilevante importanza idrogeologica, ambientale, paesaggistica ed acquisisce ogni altra notizia utile, quale l'andamento degli acquiferi carsici presenti nell'area, ove indagati, ed il relativo grado di vulnerabilità. All'interno delle aree carsiche sono, in particolare, perimetrate:
 - a) le aree di ricarica suddivise in:
 - 1) aree soggette ad infiltrazione diffusa;
 - 2) aree soggette ad infiltrazione concentrata;
 - b) le aree sorgive.

3. Nelle aree carsiche non è consentito realizzare discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso di discariche di inerti il divieto è limitato alle aree di alimentazione soggette ad infiltrazione concentrata e a quelle sorgive.
4. Nelle aree carsiche come definite dall'articolo 2 comma 1 lettera c) ed individuate ai sensi del comma 2, ricadenti all'interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite ovvero all'interno di aree sottoposte dal vigente piano territoriale di coordinamento paesistico al regime normativo di "Conservazione" (CE) relativamente all'assetto geomorfologico o all'assetto insediativo, non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le "Indicazioni di tipo propositivo" del Piano stesso.

Articolo 7 (Disciplina delle grotte e dei geositi)

1. Al fine di garantire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 è vietato occludere, danneggiare e distruggere le grotte, nonché danneggiare o distruggere i geositi.
2. All'ingresso e all'interno delle grotte è vietato:
 - a) abbandonare rifiuti solidi o liquidi;
 - b) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione, ivi compresa la disostruzione di cavità in superficie;
 - c) effettuare colorazioni delle acque mediante traccianti, fatti salvi i casi relativi alle attività di studio programmate ai sensi dell'articolo 8 ivi compreso il tracciamento di perdite di corsi d'acqua superficiali;
 - d) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici o paleontologici.
3. L'accesso ai geositi ed alle grotte è da intendersi libero, fatte salve diverse disposizioni di legge e fatti salvi i diritti dei terzi proprietari dei fondi in cui ricadono i siti.
4. Il Sindaco del Comune interessato provvede a vietare il libero accesso alle grotte in presenza di situazioni di pericolo, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica effettuata da gruppi speleologici appartenenti alla DSL o, comunque, riconosciuti dalla Società speleologica italiana.
5. La Regione può affidare la gestione dei geositi e delle grotte al Comune territorialmente competente secondo criteri, indirizzi e linee guida approvati dalla Giunta regionale.
6. Nel caso di geositi e grotte che ricadano all'interno di aree naturali protette, spetta agli enti gestori la valorizzazione e la gestione secondo criteri, indirizzi e linee guida approvati dalla Giunta regionale.
7. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela delle grotte, il loro utilizzo è subordinato ad una preventiva autorizzazione regionale, sentita la sezione per la valutazione di impatto ambientale del Comitato tecnico regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di un progetto corredato da una relazione esplicativa sulla situazione in atto, sulle variazioni che si intendono apportare e sull'impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste. La Giunta regionale può definire criteri e linee guida per l'elaborazione dei progetti di fruizione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte.
8. La Giunta regionale può determinare ulteriori specifiche forme di tutela per i geositi e le grotte aventi particolare interesse e necessità di salvaguardia.

Articolo 8 (Programma di interventi ed attività per la tutela e valorizzazione delle grotte, delle aree carsiche, dei geositi e della geodiversità nonché per lo sviluppo della speleologia)

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, individua i settori di azione e definisce le priorità, sulla base delle quali le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli enti gestori di aree naturali protette, in cui ricadono le grotte e le aree carsiche, nonché la DSL, a nome proprio e dei gruppi speleologici ad essa aderenti, presentano le proposte di intervento ed attività da ammettere a finanziamento nei limiti di disponibilità di bilancio.

2. Ai fini di cui al comma 1 le tipologie di interventi e di attività corrispondono, in particolare, alle categorie di seguito elencate:
 - a) progetti di interventi finalizzati a:
 - 1) messa in sicurezza di grotte a rischio;
 - 2) protezione e difesa da inquinamento degli acquiferi carsici;
 - 3) tutela dei geositi;
 - 4) fruizione turistica delle aree carsiche e dei geositi;
 - 5) allestimento di itinerari escursionistici in aree ad elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi.
 - b) attività di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate a:
 - 1) protezione e difesa da inquinamento degli acquiferi carsici;
 - 2) caratterizzazione geologica, geografica, idrogeologica, chimica, fisica, biologica, paleontologica e storica dei sistemi carsici;
 - 3) stampa di pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo;
 - 4) esplorazione speleologica;
 - 5) iniziative di divulgazione scientifica e di aggiornamento tecnico-scientifico;
 - 6) tutela dei geositi;
 - 7) predisposizione e stampa di materiale divulgativo e pubblicazioni finalizzate alla fruizione turistica dei geositi e di itinerari escursionistici in aree ad elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;
 - 8) realizzazione di eventi di promozione delle attività di cui ai punti precedenti.
3. La Giunta regionale definisce criteri ed indirizzi in merito alle modalità di presentazione delle proposte di cui al comma 1.
4. Alle tipologie di interventi e attività proposte ai sensi del presente articolo dalla DSL, a nome proprio e dei gruppi speleologici ad essa aderenti, è riservato almeno il 50 per cento dei fondi disponibili per le grotte e le aree carsiche.
5. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale di interventi e di attività.

Articolo 9 (Vigilanza)

1. Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni procedono i soggetti di cui all'articolo 6 della l.r. 45/1982, nonché il Corpo forestale dello Stato.
3. I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione di gruppi speleologici appartenenti alla DSL.
4. Qualora gli organi o agenti incaricati della sorveglianza constatino la violazione di norme, la cui vigilanza è demandata ad altri enti od organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente.
5. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle Province a copertura delle spese di esercizio delle funzioni delegate.

Articolo 10 (Sanzioni)

1. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 500 ad euro 5.000 per l'alterazione del regime idrico carsico;

- b) da euro 100 ad euro 1.500 per ogni metro cubo di grotta interessato da occlusione, danneggiamento o distruzione e per ogni metro cubo di geosito interessato da danneggiamento o distruzione;
 - c) da euro 200 ad euro 1.200 per l'abbandono di rifiuti pericolosi o non pericolosi nelle grotte;
 - d) da euro 100 ad euro 1.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
 - e) da euro 250 ad euro 2.500 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili, reperti;
 - f) da euro 100 ad euro 1.000 per la violazione del divieto di accesso ove previsto ai sensi dell'articolo 7;
 - g) da euro 500 ad euro 2.500 nel caso di utilizzazione delle grotte svolta in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 7;
 - h) da euro 250 ad euro 1.500 nel caso di utilizzazione delle grotte effettuata o mantenuta senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 7.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 comporta l'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio al recupero od allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile.
3. L'accertamento e la contestazione della violazione delle norme di cui alla presente legge comportano, in ogni caso, l'immediata cessazione dell'attività vietata.

Articolo 11 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2009, mediante gli stanziamenti iscritti all'Area IV - Ambiente – alle seguenti Unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
- 4.212 "Realizzazione carta idrogeologica e tutela del patrimonio speleologico e carsico";
 - 4.111 "Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 12 (Norma transitoria)

1. Nelle more dell'approvazione del catasto di cui all'articolo 3 conserva efficacia il catasto formato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 (Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nelle more dell'individuazione delle aree carsiche, di cui all'articolo 6, conserva efficacia la deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 1994, n. 6665 (L.r. 14/1990. Articolo 4. Approvazione dell'elenco delle principali aree carsiche). A tali aree si applicano le disposizioni di cui al comma 3, lettera a).
3. Nelle more dell'approvazione del Piano di tutela delle acque o della sua integrazione ai sensi dell'articolo 6, ai fini della tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi:
- a) è vietato l'insediamento di:
 - 1) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - 2) pozzi perdenti;
 - 3) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - 4) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose o radioattive;
 - b) nelle aree di alimentazione soggette ad infiltrazione concentrata ed in quelle sorgive, di cui all'articolo 6, comma 2, sono, altresì, vietate le seguenti azioni:
 - 1) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - 2) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - 3) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

- 4) realizzazione di aree cimiteriali;
- 5) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- 6) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- 7) gestione di rifiuti;
- 8) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Articolo 13

(Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di siti contaminati))

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di siti contaminati) è sostituito dal seguente:
"1. L'efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un'area soggetta ad intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, è subordinata all'approvazione del relativo progetto di bonifica ai sensi dell'articolo 9. La dichiarazione di agibilità ed abitabilità relativa agli interventi di cui sopra è subordinata alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia."

Articolo 14

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 (Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2009 N. 39

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Zunino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 131 in data 30 aprile 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 maggio 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 455;*

- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 5 maggio 2009;
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 24 settembre 2009;
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 25 settembre 2009;
- f) è stato esaminato ed approvato all'unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 29 settembre 2009;
- g) la legge regionale entra in vigore l'8 ottobre 2009.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 6

- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 è pubblicato nella G.U. 12 marzo 2003, n. 59, S.O.;
- La direttiva 1999/31/CE è pubblicata nella G.U.C.E. L 182 del 16 luglio 1999.

Nota all'articolo 7

- La legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 è pubblicata nel B.U. del 27 ottobre 1999 n. 15.

Nota all'articolo 9

- La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.

Nota all'articolo 12

- La legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 è pubblicata nel B.U. 11 aprile 1990, n. 8.

Modifiche all'articolo 13

- La legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 2009, n. 6.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Ambiente – Settore Assetto del Territorio

LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 N. 40

Testo unico della normativa in materia di sport.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale e in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, riconosce nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al gioco uno strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, l'inclusione e la cooperazione tra le comunità, la fruizione dell'ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilità, intendendo per sport qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle

relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi.

Articolo 2 (Finalità)

1. La Regione favorisce e promuove, con idonei strumenti attuativi:
 - a) la diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa operando al fine di garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - b) la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione ligure;
 - c) l'attività sportiva per diversamente abili al fine di migliorare il benessere attraverso lo sport quale strumento di recupero, crescita culturale, fisica ed educativa;
 - d) l'affidamento della gestione degli impianti sportivi improntato alla massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando in particolare le pratiche motorie di base, cui devono essere garantite, dai soggetti gestori, tariffe tali da rendere gli impianti stessi accessibili a tutti, indipendentemente dalla propria capacità economica;
 - e) la cultura dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro;
 - f) l'equilibrata diffusione della dotazione impiantistica sul territorio per fornire ai cittadini pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
 - g) il sostegno alla realizzazione degli impianti e servizi sportivi e la riqualificazione delle strutture esistenti a favore della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica per il massimo risparmio energetico e il minimo impatto ambientale della struttura oltretutto la sostenibilità della gestione della stessa;
 - h) l'organizzazione diretta e indiretta di iniziative sportive o eventi di particolare rilevanza regionale rivolti a tutti i cittadini;
 - i) il rispetto delle tradizioni e delle vocazioni del territorio in campo sportivo;
 - j) l'incentivazione della diffusione delle attività sportive in orario extrascolastico, valorizzando il patrimonio scolastico pubblico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive;
 - k) l'incremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani;
 - l) lo sviluppo delle attività motorio-sportive da parte di tutti i cittadini;
 - m) lo sport di cittadinanza come profilo culturale del sistema sportivo regionale.
2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 attraverso le proprie strutture regionali e/o con la collaborazione degli Enti locali, delle Università, delle articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), delle Istituzioni scolastiche autonome, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e delle associazioni operanti nei settori disciplinati dalla presente legge.
3. La Regione, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di pratica sportiva, disciplina inoltre:
 - a) le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici;
 - b) l'ordinamento della professione di maestro di sci;
 - c) la sicurezza nella pratica degli sport invernali nonché la gestione in sicurezza delle relative aree.

Articolo 3 (Sport di cittadinanza)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, individua nello sport di cittadinanza lo strumento per il riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva, favorendone l'integrazione con le politiche socio-sanitarie, ambientali, urbanistiche e giovanili.

2. La Regione individua quali luoghi per lo sport di cittadinanza gli spazi ove sia possibile praticare un'attività sportiva in piena sicurezza.
3. La Regione, per adempiere a quanto indicato all'articolo 2, comma 1, lettera m), promuove:
 - a) accordi di programma interistituzionali che coinvolgano tutti gli attori regionali e locali su queste tematiche di scenario, valorizzando il ruolo dell'associazionismo sportivo;
 - b) la valorizzazione di esperienze di educazione alla cittadinanza attiva dell'associazionismo sportivo diffuso;
 - c) l'attivazione di tavoli di confronto per una lettura organizzata del bisogno sportivo nel territorio e degli aspetti ad esso connessi;
 - d) la predisposizione di campagne che utilizzino il carattere trasversale dell'attività sportiva ed il suo valore sociale e che coinvolgano altri settori dell'Amministrazione regionale per affermare nuovi stili di vita attiva per i cittadini;
 - e) la realizzazione di progetti volti a:
 1. garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;
 2. favorire stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale e a mantenere un adeguato stato di salute;
 3. educare ad una corretta alimentazione i soggetti in età prescolare e scolare al fine della prevenzione del rischio dell'obesità e come valore educativo permanente;
 4. favorire l'attività sportiva dell'adolescente, sia come opportunità di crescita individuale, sia per lo sviluppo della collettività e per contrastarne il prematuro abbandono;
 5. favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale multi-etnica;
 6. educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;
 7. includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo agli anziani e alle persone che manifestano condizioni di disagio e sofferenza, favorendo la cultura della condivisione e della solidarietà;
 8. favorire ed organizzare una attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell'ambiente.
 9. avviare attività di animazione sportiva come elemento di vivibilità e animazione degli spazi urbani, anche individuando tipologie innovative di impiantistica, più flessibili e meglio inserite nell'ambiente urbano.
4. La Regione riconosce la funzione sociale degli Enti di Promozione Sportiva e dell'associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza.

Articolo 4

(Discipline sportive di tradizione ligure e Musei dello Sport)

1. Ai fini della presente legge sono definite di tradizione ligure, le seguenti discipline:
 - a) bocce e petanque;
 - b) canottaggio a sedile fisso e mobile;
 - c) pallanuoto;
 - d) pallapugno;
 - e) vela.
2. Nel rispetto della tradizione sportiva ligure, la Regione riconosce la primaria funzione dei Musei dello Sport, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva ai sensi dell'articolo 25, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) e successive modificazioni ed integrazioni e ne favorisce la tutela, la conservazione e la valorizzazione.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

Articolo 5

(Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le funzioni relative:
 - a) alla programmazione delle strutture e dei servizi, al fine di superare gli squilibri esistenti tra le

- diverse aree geografiche della Regione e di incentivarne l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione, con particolare attenzione agli impianti polivalenti ed alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;
- b) alla incentivazione all'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nell'ambito dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;
 - c) alla realizzazione e al sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che interessino in tutto o in parte il territorio regionale, ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni in materia di sport, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale o volte ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi per una migliore qualità dell'offerta dei servizi e delle attività sportive;
 - d) ai necessari collegamenti con il Servizio Sanitario Nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attività sportive e motorie;
 - e) all'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro di cui all'articolo 3, della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modificazioni, con le associazioni di promozione sociale aventi finalità sportive, iscritte nel registro di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modificazioni ed integrazioni e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una Disciplina Associata, o riconosciuto da Enti di Promozione Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;
 - f) allo svolgimento delle ulteriori funzioni previste dalle disposizioni della presente legge.

Articolo 6 (Funzioni delle province)

1. Le province svolgono le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:
 - a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza;
 - b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;
 - c) l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;
 - d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale che si svolgono sul proprio territorio ivi compresi convegni, seminari, corsi e pubblicazioni in materia di sport nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale;
 - e) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie nonché l'organizzazione di corsi di avviamento al gioco per studenti e la realizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;
 - f) la promozione sportiva per disabili;
 - g) la promozione dell'attività motoria per la terza età;
 - h) i progetti inerenti le attività dello sport di cittadinanza di interesse provinciale.
2. Le province assicurano la predisposizione di opportuna cartellonistica stradale sulle principali strade di accesso alle località indicante l'ubicazione degli impianti destinati alla pratica delle discipline di tradizione ligure.
3. Le province sono tenute a trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull'andamento delle funzioni svolte, completa di informazioni e dati statistici.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale trasferisce alle province, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, apposite risorse ripartite secondo i criteri contenuti nel Programma regionale di cui all'articolo 7.
5. Al fine della programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), le province effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza, in collaborazione con i comuni, e l'aggiornamento biennale del censimento stesso.

6. Le province adeguano la loro programmazione ai principi generali di cui al Titolo I della presente legge, coordinandola con i contenuti del Programma regionale di cui all'articolo 7.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI REGIONALI

CAPO I PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE

Articolo 7 (Programma regionale di promozione sportiva)

1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il Programma regionale di promozione sportiva, di durata triennale.
2. Il Programma di promozione sportiva contiene:
 - a) il censimento delle associazioni sportive operanti nella Regione, con riguardo alla loro consistenza organizzativa e numerica, alla disponibilità di operatori e tecnici, alle attività ed iniziative svolte;
 - b) la ricognizione e la classificazione degli impianti sportivi, secondo le classi tipologiche individuate dal CONI e l'aggiornamento biennale del censimento esistente;
 - c) l'individuazione, per ogni tipologia di impianto, del rapporto fra impianti esistenti e popolazione nelle diverse realtà territoriali;
 - d) i criteri tipologici volti a privilegiare l'impiantistica di base, i complessi polisportivi o polifunzionali e gli impianti con bassi costi di gestione, con particolare riguardo a quelli in cui vengono adottate soluzioni per garantire il risparmio energetico, anche mediante l'utilizzo di energie alternative, nel rispetto delle norme a tutela dell'esigenza di superamento delle barriere architettoniche, nonché per il mantenimento e l'adeguamento tecnologico degli impianti sportivi;
 - e) i criteri per la localizzazione degli impianti tali da soddisfare le esigenze di riequilibrio tipologico, tenendo conto, in particolare, delle necessità delle zone montane e depresse e delle aree naturali protette, con particolare favore nei confronti dei comuni con minore popolazione, anche sulla base di specifici programmi da essi predisposti;
 - f) i criteri per favorire le forme di gestione meno onerose finanziariamente e più vantaggiose per l'utenza;
 - g) le priorità di intervento nei vari settori di attività e nei diversi territori anche in riferimento alle caratteristiche dei praticanti delle varie attività sportive e motorie e alla promozione dello sport per tutti;
 - h) l'individuazione delle caratteristiche delle iniziative di interesse regionale e dei progetti di sport di cittadinanza;
 - i) i criteri per il riconoscimento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici, atti a favorirne l'attività quali strutture dirette a iniziare i minori alla pratica sportiva;
 - j) i criteri per l'incentivazione dell'impiantistica e delle attività sportive;
 - k) i criteri per garantire le risorse finanziarie per gli impianti e le iniziative attinenti le discipline di tradizione ligure di cui all'articolo 4 e per i danni agli impianti ed alle attrezzature derivanti da calamità naturali;
 - l) i necessari raccordi con il Piano sanitario regionale per le parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività.
3. Il Programma stabilisce, inoltre, l'importo massimo concedibile per i contributi previsti dagli articoli 11, 12 e 26, nonché le modalità per il riconoscimento di qualità previsto agli articoli 29 e 30.
4. I dati raccolti nel corso del censimento degli impianti sportivi e delle società sportive di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e sul sito web ufficiale della Regione.

Articolo 8 (Comitato regionale per lo sport)

1. E' istituito il Comitato regionale per lo sport quale organo consultivo della Giunta regionale per la formazione del Programma di cui all'articolo 7, comma 1, per la redazione del regolamento di cui all'ar-

- titolo 32 e per il conferimento di riconoscimenti al merito sportivo da parte della Regione.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) un rappresentante designato dall'Unione delle Province Italiane (UPI) regionale;
 - c) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) regionale;
 - d) un rappresentante designato dall'Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani (UNCHEM) regionale;
 - e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza;
 - f) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria (USR) o suo delegato, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza;
 - g) il Presidente regionale del CONI o suo delegato;
 - h) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sport;
 - i) un rappresentante scelto tra quelli designati dagli Enti nazionali di Promozione sportiva presenti sul territorio regionale;
 - j) il Presidente regionale del CIP o suo delegato;
 - k) un rappresentante designato dalla Consulta regionale per i diritti della persona handicappata;
 - l) un rappresentante di Unioncamere Liguria.
 3. Il Comitato regionale per lo sport è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha una durata di tre anni. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta ed il Comitato può essere costituito qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.
 4. Il Comitato regionale per lo sport nella prima seduta approva il proprio regolamento interno. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Regione di categoria non inferiore a D.
 5. I membri del Comitato regionale per lo sport prestano la loro opera a titolo gratuito.

Articolo 9 (Conferenza regionale dello sport)

1. La Regione, al fine di assicurare la più ampia partecipazione e coinvolgimento nell'attuazione e verifica del programma regionale di cui all'articolo 7, indice ogni due anni una pubblica conferenza sullo stato delle iniziative della Regione in campo sportivo e sulle relative prospettive.

CAPO II INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA

Articolo 10 (Ambito di applicazione)

1. La Regione, in attuazione del Programma regionale di cui all'articolo 7, concede contributi in conto capitale ed in conto interessi, nei limiti della disponibilità di bilancio, per:
 - a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma di impianti sportivi e degli impianti destinati ad ospitare grandi eventi internazionali, con carattere di eccezionalità, che dovessero essere assegnati in Liguria da organismi internazionali;
 - b) il ripristino di impianti ed il reintegro di attrezzature sportive danneggiate o andate perdute in dipendenza di eventi naturali nonché la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere a terra e in mare necessarie per la protezione degli impianti stessi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:
 - a) ai comuni singoli o associati, alle comunità montane e agli enti parco;
 - b) alle Associazioni sportive dilettantistiche e alle Organizzazioni affiliate al CONI e/o al CIP e/o agli Enti di Promozione e di Propaganda Sportiva;
 - c) alle Istituzioni scolastiche autonome, agli istituti scolastici parificati e alle Università.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), anche se privi di personalità giuridica, sono ammessi ai contributi purché garantiscano il corretto uso pubblico delle opere realizzate.

4. La spesa riconosciuta ammissibile può comprendere le spese di progettazione relative agli interventi di cui al comma 1.
5. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), qualora i soggetti di cui al comma 2 presentino un progetto suddiviso in lotti funzionali, ogni lotto funzionale è considerato opera autonoma e ammissibile a contributo.
6. I singoli interventi di cui al comma 1, lettera a) non possono beneficiare, nello stesso esercizio finanziario, di più di un contributo, sia esso in conto capitale che in conto interessi, né beneficiare di altri contributi regionali, fatti salvi quelli relativi al risparmio energetico.
7. Gli impianti per cui viene richiesto il contributo regionale devono essere conformi alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche, fatte salve le domande relative ad interventi specificatamente rivolti a tale adeguamento.
8. Per gli interventi beneficiari dei contributi regionali che riguardano impianti destinati all'agonismo è acquisito il parere tecnico del CONI provinciale competente.

Articolo 11 (Contributi in conto capitale)

1. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), concede ogni anno, ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre l'importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all'articolo 7.
2. Le richieste volte alla realizzazione e manutenzione straordinaria di impianti sportivi destinati ad ospitare grandi eventi di carattere internazionale sono presentate dai comuni sede di assegnazione delle candidature e i contributi in conto capitale possono essere concessi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre l'importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all'articolo 7 per ciascun intervento. Le risorse da destinarsi per le finalità di cui al presente comma non possono superare l'80 per cento dello stanziamento annuale previsto nel corrispondente capitolo del bilancio regionale di previsione.

Articolo 12 (Contributi in conto interessi)

1. La Regione per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), concede ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti per il pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per cento per un periodo massimo di quindici annualità.
2. La spesa riconosciuta ammissibile per la richiesta dei contributi di cui al comma 1 non può superare, per ogni intervento, l'importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all'articolo 7.
3. Le risorse da destinarsi per le richieste presentate da comuni sede di assegnazione di candidature ad ospitare grandi eventi di carattere internazionale, non possono superare l'80 per cento dello stanziamento annuale previsto nel corrispondente capitolo del bilancio regionale di previsione.

Articolo 13 (Contributi straordinari per eventi naturali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale stabilisce le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), sulla base delle istanze pervenute dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, nella misura e con le medesime modalità stabilite rispettivamente per i contributi di cui agli articoli 11, comma 1 e 12, e tenuto conto di quanto previsto dal Programma regionale di cui all'articolo 7.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per lavori indifferibili e urgenti già eseguiti all'atto della presentazione della domanda di contributo o, comunque, anteriormente al provvedimento di concessione dello stesso.
3. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il provvedimento regionale di riparto dei fondi erogati dallo Stato per il rimborso dei danni causati da eventi calamitosi tiene proporzionalmente conto dei contributi di cui al comma 1.

Articolo 14
(Termini per le presentazione delle domande di contributo)

1. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11 e 12 indicando le priorità nel caso di pluralità di interventi. I progetti di intervento devono essere corredati da documentazione tecnico-amministrativa che comprovi l'avvenuta approvazione di un progetto preliminare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13, corredate della documentazione prevista al comma 1, sono presentate entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Articolo 15
(Concessione dei contributi per impianti sportivi e dei contributi straordinari per eventi naturali)

1. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contributi di cui agli articoli 10, 11 e 13 entro il 31 maggio di ogni anno.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 della l.r. 10/2008, i soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 devono provvedere alla consegna dei lavori entro il termine improrogabile di ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell'atto regionale di impegno del finanziamento, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 2. Il mancato rispetto del termine di cui al presente comma comporta il definanziamento automatico dei progetti interessati.
3. Non sono ammissibili ai benefici di cui al comma 1 le richieste:
 - a) presentate fuori termine;
 - b) riguardanti lavori già eseguiti o già iniziati prima della formale comunicazione di concessione da parte della Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13;
 - c) avanzate da soggetti che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, abbiano subito la decadenza o la revoca dei contributi concessi dalla Regione ai sensi della presente legge, per loro inadempimenti, indipendenti da cause di forza maggiore.
4. Sono soggetti a revoca i contributi in conto interessi concessi per interventi i cui lavori siano iniziati prima dell'avvenuta concessione del mutuo, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4 non si applicano agli impianti destinati ad ospitare grandi eventi sportivi di carattere internazionale assegnati in Liguria, purchè venga dato atto, nel provvedimento comunale di approvazione del progetto esecutivo dell'opera, della necessità ed urgenza di procedere legata alla candidatura.
6. Eventuali variazioni della progettazione definitiva o esecutiva rispetto al progetto ammesso al finanziamento devono essere comunicate tempestivamente alla Regione che provvede a valutarne l'ammissibilità sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici e tenuto conto dei criteri previsti dal Programma regionale di cui all'articolo 7.

Articolo 16
(Liquidazione dei contributi per impianti sportivi e dei contributi straordinari per eventi naturali)

1. Il contributo di cui all'articolo 11 è liquidato per il 50 per cento ad avvenuta presentazione del progetto esecutivo dell'opera, secondo le seguenti modalità:
 - a) ai beneficiari di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), a seguito di presentazione di domanda corredata dall'atto di aggiudicazione dei lavori e dall'atto di formale consegna degli stessi;
 - b) ai beneficiari di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), a seguito di presentazione di domanda corredata dalla documentazione inerente la consegna e l'inizio dei lavori e da fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente all'ammontare del contributo concesso, volta a garantire l'esecuzione dell'opera.
2. Il restante 50 per cento del contributo di cui all'articolo 11, è liquidato previa presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera, completo della rendicontazione finale dell'intervento, in ottemperanza alle norme vigenti in materia.

3. Il contributo di cui all'articolo 12 è liquidato ai beneficiari ovvero all'Istituto di credito mutuante, con decorrenza dall'inizio dell'ammortamento del mutuo, a seguito di presentazione di domanda corredata dal progetto esecutivo dell'opera e dalla documentazione di aggiudicazione, consegna e inizio dei lavori di cui al comma 1, lettere a) e b), nei casi ivi previsti, nonché dal contratto di mutuo.
4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 3 sono obbligati a trasmettere alla Regione la rendicontazione finale dell'intervento finanziato, in ottemperanza alle norme vigenti in materia.
5. I contributi di cui all'articolo 13 sono liquidati per il 20 per cento del loro ammontare all'atto della concessione degli stessi e per la parte restante dopo l'avvenuta conclusione dei lavori o l'acquisizione delle attrezzature, previa presentazione della rendicontazione finale dell'intervento, in ottemperanza alle norme vigenti.

Articolo 17

(Convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito)

1. La Regione può stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui ai beneficiari dei contributi di cui agli articoli 11 e 12.
2. Gli stanziamenti relativi ai contributi in conto interessi di cui all'articolo 12 possono altresì affluire in un apposito fondo a contabilità separata presso l'Istituto per il Credito Sportivo, che lo gestisce nelle forme indicate nella convenzione di cui al comma 1.
3. L'Istituto per il Credito Sportivo, anche al fine di consentire gli adempimenti di cui all'articolo 15, trasmette alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto sull'utilizzo del fondo di cui al comma 2.

Articolo 18

(Vincolo di destinazione)

1. Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi di cui al presente capo sono vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva.
2. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dal Programma regionale di cui all'articolo 7, può autorizzare il mutamento della specifica destinazione degli impianti quando sia dimostrata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della stessa, sentito, per gli impianti destinati all'agonismo, il parere del CONI regionale.

CAPO III

GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

Articolo 19

(Ambito di applicazione)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo:
 - a) gli impianti sportivi situati in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ad eccezione delle piscine e delle sale con caratteristiche di palazzi dello sport;
 - b) gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale, affidati in gestione direttamente a enti pubblici.
4. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 2, l'uso degli impianti sportivi pubblici è garantito a tutti i cittadini.

Articolo 20 **(Affidamento della gestione)**

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 19.
2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali.
3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente Capo.
4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie.

Articolo 21 **(Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti)**

1. Gli enti territoriali, nella redazione dei bandi per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti, attribuendo ad ogni requisito punteggi omogenei e proporzionati:
 - a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
 - b) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
 - c) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
 - d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
 - e) livello di attività svolta;
 - f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
 - g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.
2. Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.
3. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, non potrà comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.
4. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui all'articolo 33, comma 1.

CAPO IV **INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE**

Articolo 22 **(Manifestazioni e attività sportive di interesse regionale)**

1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'articolo 7, promuove e sostiene, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni, convegni, corsi, seminari e pubblicazioni attinenti il mondo dello sport di rilevanza regionale o sovraregionale che interessino in tutto o in parte il territorio della regione.
2. I relativi contributi sono concessi a:
 - a) comuni, comunità montane e enti parco;
 - b) amministrazioni provinciali;
 - c) istituzioni scolastiche e Università;
 - d) CONI, CIP, Federazioni Sportive, Discipline Associate e Associazioni Benemerite del CONI, Enti di Promozione Sportiva;
 - e) società sportive dilettantistiche che propongono e organizzano direttamente le iniziative;
 - f) gruppi sportivi senza scopo di lucro e comitati organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di specifici eventi sportivi.

3. Gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l'indicazione della Regione quale soggetto promotore ovvero partecipante all'organizzazione.
4. La mancata realizzazione delle iniziative oggetto di finanziamento comporta la revoca del contributo assegnato.

Articolo 23 (Enti di Promozione Sportiva)

1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'articolo 7, concede contributi agli Enti di Promozione Sportiva, per il funzionamento delle loro strutture regionali nonché per le attività di promozione e i progetti a carattere regionale già realizzati.
2. Gli Enti di Promozione Sportiva, per accedere ai contributi di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) riconoscimento a livello nazionale da parte del CONI ai sensi della normativa vigente;
 - b) organizzazione operante a livello regionale e provinciale presso effettive sedi funzionali;
 - c) attività autonoma in più discipline sportive;
 - d) realtà associativa differenziata da quella delle Federazioni Sportive Nazionali.

Articolo 24 (Contributi per lo sport di cittadinanza)

1. La Regione favorisce le attività di cui all'articolo 3 mediante la concessione di contributi ai progetti di interesse regionale, secondo quanto stabilito nel Programma regionale di cui all'articolo 7.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulla base di specifico bando approvato dalla Giunta regionale entro il mese di giugno di ogni anno, in relazione alle risorse disponibili nel bilancio annuale di previsione.
3. Al fine di sostenere i progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale favorisce l'integrazione fra le risorse del piano socio-sanitario regionale, del sistema scolastico-formativo, delle politiche giovanili, dei piani di valorizzazione dei parchi e della tutela dell'ambiente.

Articolo 25 (Talento sportivo)

1. La Regione costituisce il Gruppo dei giovani atleti regionali di accertato talento sportivo.
2. Appartengono al Gruppo di cui al comma 1 atleti di età non superiore ai ventitre anni, che non siano professionisti o equiparati, abbiano conseguito risultati sportivi rientranti nei parametri tecnici approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale dello Sport di cui all'articolo 8, e che siano:
 - a) residenti in Liguria da almeno due anni;
 - b) tesserati per società sportive della Liguria da almeno due anni consecutivi.
3. All'interno del Gruppo di cui al comma 1 è prevista una apposita sezione per i diversamente abili.
4. Appartengono alla sezione di cui al comma 3 gli atleti diversamente abili, in possesso dei requisiti indicati al comma 2, senza limiti d'età.
5. L'elenco degli atleti di cui al comma 2 è trasmesso dalla Regione al CONI.

Articolo 26 (Contributi a tutela del talento sportivo)

1. La Regione può concedere contributi ai soggetti rientranti nel Gruppo di cui all'articolo 25 ed alle loro Società di appartenenza.
2. I contributi possono essere riconosciuti per un massimo di tre anni anche non consecutivi e non possono superare l'importo complessivo stabilito dal Programma regionale di cui all'articolo 7, per ciascun atleta.
3. I contributi sono concessi:
 - a) per almeno il 60 per cento del loro importo agli atleti interessati;

- b) per la parte restante alle società di appartenenza, che li utilizzano per la valorizzazione tecnica dell'atleta.
4. Le Società ammesse ai benefici di cui al comma 1 sono obbligate ad apporre sugli indumenti sportivi degli atleti ammessi a contributo il logo della Regione Liguria e gli stessi si impegnano ad esibirlo in tutte le manifestazioni ufficiali.

Articolo 27
(Termini per le presentazione delle domande di contributo)

1. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'articolo 22 sono presentate alla Regione da parte dei soggetti proponenti entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.
2. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'articolo 23 sono presentate alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Per l'inserimento dei propri atleti nel Gruppo di cui all'articolo 25 e per la concessione dei benefici di cui all'articolo 26, le società sportive interessate inoltrano domanda alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno per l'anno successivo. Sono ammesse integrazioni per gli eventuali risultati conseguiti nel termine anzidetto, entro la data del 31 ottobre.

Articolo 28
(Relazione finale)

1. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 22, 23 e 26 trasmettono alla Regione una relazione finale sull'utilizzazione dei contributi, corredata di idonei documenti di spesa.

TITOLO IV
ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI SPORT

Articolo 29
(Convenzioni della Regione Liguria con il CONI ed il CIP)

1. La Regione può stipulare con il CONI ed il CIP apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono riguardare anche attività di collaborazione tra la Regione Liguria, il CONI ed il CIP volte alla realizzazione di specifici progetti, tra i quali quelli relativi all'attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport del CONI, e quelli volti ad attribuire uno specifico riconoscimento di qualità ai Centri di avviamento allo sport del CONI.
3. La Regione può stipulare, inoltre, apposite convenzioni con il CONI, il CIP e le Università, volte alla realizzazione di specifici progetti riguardanti le scienze motorie.

Articolo 30
(Rapporti tra Regione, Enti locali, Università ed Istituzioni scolastiche)

1. La Regione, in accordo con l'USR, promuove:
 - a) un efficace coordinamento dell'attività sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante l'utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell'utenza scolastica;
 - b) la realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate, anche a carattere nazionale.
2. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, può stipulare apposite convenzioni con l'USR.
3. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le Università finalizzate all'attribuzione di uno specifico riconoscimento di qualità ai soggetti di cui all'articolo 32, con le modalità disciplinate nel Programma regionale di cui all'articolo 7.
4. La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le Università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà o comunque in uso alle Università stesse, da parte della comunità locale ed in particolare da parte delle associazioni sportive. Nelle convenzioni sono

disciplinate contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali, anche per le attività formative.

5. Le province, in accordo con i comuni competenti per territorio, possono stipulare con le Istituzioni scolastiche convenzioni per consentire l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni sportive in orario extra scolastico.
6. I comuni e le province, in accordo con i singoli Istituti scolastici, favoriscono il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva degli studenti, in particolare consentendo l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolando l'utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle strutture private stesse.

Articolo 31

(Rapporti con le Forze Armate, con le Forze dell'Ordine e con l'Amministrazione Penitenziaria)

1. La Regione promuove intese con le competenti Autorità militari e delle Forze dell'Ordine per favorire la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive fra il personale interessato e, al fine di favorire un processo di integrazione funzionale, stipula apposite convenzioni per l'utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili e militari.
2. La Regione, in applicazione delle disposizioni e dei principi contenuti nel Protocollo d'intesa Regione Liguria-Ministero della Giustizia, stipula con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria apposite convenzioni per favorire e sostenere l'esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive sia da parte del personale che da parte dei detenuti.

TITOLO V

ESERCIZIO DI ATTIVITA' MOTORIO-RICREATIVE

Articolo 32

(Requisiti degli impianti ed autorizzazione)

1. La Regione, avvalendosi della consulenza del Comitato regionale di cui all'articolo 8, disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI, sono esercitate a scopo non agonistico e con finalità d'impresa.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:
 - a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione Sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliate;
 - b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività ivi svolta;
 - c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, tra l'altro:
 - a) i requisiti degli impianti;
 - b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) le fattispecie legittimanti la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.
4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico-sanitari al regolamento di cui al comma 1.
5. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono subordinati, con le modalità e nei tempi disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento delle seguenti condizioni:
 - a) conformità dell'impianto al regolamento di cui al comma 1;

- b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;
 - c) direttore responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea o, in subordine, del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea;
 - d) istruttori di attività motorie in possesso di diploma di laurea in scienze motorie di durata almeno triennale o del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o di titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea;
 - e) istruttori delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o degli enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni, eventualmente praticate nell'impianto in aggiunta alle attività previste al comma 1, per le quali è stata richiesta la presenza degli istruttori di cui alla lettera d).
6. L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare le attività svolte, nonché il numero e il profilo minimo funzionale delle stesse in relazione al massimo di praticanti compresenti nell'impianto.
 7. L'autorizzazione è sospesa o revocata nei casi stabiliti dal regolamento stesso e quando vengono meno i requisiti stabiliti dal comma 5.

Articolo 33 (Attività anti-doping)

1. La Regione, onde prevenire l'assunzione da parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, programma le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, secondo i principi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 7 e nel rispetto di quanto previsto al comma 1, il Programma regionale di promozione sportiva definisce le modalità sulla base delle quali la Regione dispone l'esclusione dall'assegnazione di contributi regionali concessi a vario titolo alle società e associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui al comma 1.

TITOLO VI PROMOZIONE E TUTELA DELLA DISCIPLINA DELLO SCI

CAPO I ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI

Articolo 34 (Albo professionale ligure dei maestri di sci)

1. E' istituito l'albo professionale ligure dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 40, sotto la vigilanza della Regione. L'albo si articola nelle sezioni corrispondenti alle discipline alpine, nordiche e dello snowboard.
2. Sono iscritti all'albo i maestri di sci in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 35, nonché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 38 e all'accertamento dell'idoneità psicofisica del maestro.

Articolo 35 (Corsi tecnico-didattico-culturali e relativa abilitazione)

1. La Regione organizza i corsi tecnico-didattico-culturali per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci mediante il Collegio regionale di cui all'articolo 40, con il quale stipula apposita convenzione, e con la collaborazione degli organici tecnici della Federazione italiana sport invernali.

2. I corsi di cui al comma 1, che si tengono di norma ogni due anni, hanno una durata di novanta giorni effettivi, alla fine dei quali i candidati ammessi sostengono un esame avanti alla Commissione di cui all'articolo 37, comma 2.
3. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale-pratica, indetta mediante bando di concorso. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla stessa e ad un secondo corso qualora non sia stato possibile partecipare al primo ovvero non sia stato superato l'esame finale di cui al comma 2.
4. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale-pratica sono determinate sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 37, comma 2.
5. Sono esonerati dalla prova di cui al comma 3 gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali nei cinque anni precedenti la data di indizione della stessa.
6. Il programma dei corsi e delle prove d'esame di ogni sezione è determinato nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.

Articolo 36 (Prova d'esame)

1. La prova d'esame comprende tre sezioni: tecnica, didattica e culturale.
2. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni di cui al comma 1. È ammesso alla sezione culturale chi ha superato sia la sezione tecnica che quella didattica. Il mancato superamento della sezione culturale comporta per il candidato la sola ripetizione della stessa, da effettuarsi entro cinque anni dalla data in cui sono state superate la prova tecnica e quella didattica. Decorso tale termine il candidato è riammesso ai corsi e deve sostenere nuovamente tutti gli esami.
3. Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 34.
4. I maestri di sci che intendono conseguire l'idoneità in discipline differenti rispetto a quelle per cui hanno ottenuto l'abilitazione e che abbiano superato le prove attitudinali pratiche per l'ammissione ai corsi sono esonerati dalla frequenza alle lezioni della sezione culturale e dal sostenere il relativo esame.

Articolo 37 (Commissioni d'esame)

1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino, nordico e snowboard sono sostenuti avanti a Commissioni tecnico-didattiche, distinte per ognuna delle diverse discipline, ed una Commissione culturale, nominate dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Collegio regionale di cui all'articolo 40.
2. Le Commissioni tecnico-didattiche di cui al comma 1 sono composte da:
 - a) un docente di Università o di Istituto superiore di educazione fisica competente in discipline sportive o di medicina dello sport con funzione di Presidente delle tre Commissioni tecnico didattiche;
 - b) due maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, specializzati nelle discipline oggetto della prova;
 - c) tre istruttori nazionali di sci specializzati nelle discipline oggetto della prova, scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione italiana sport invernali comprendente tra gli altri tutti i nominativi di istruttori nazionali residenti in Liguria.
3. Per ognuno dei componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è nominato un supplente.
4. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a D.
5. La Commissione culturale, unica per tutte le discipline, è presieduta dal docente universitario di cui al comma 2, lettera a), ed è composta da quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami. Il dipendente regionale di cui al comma 4 svolge funzioni di segretario.
6. Le Commissioni sono rinnovate ogni biennio ed i loro componenti possono essere riconfermati.
7. Ai componenti delle Commissioni spettano i compensi previsti dalla Tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 38 (Aggiornamento professionale)

1. I maestri di sci iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 34 sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento professionale ogni tre anni.
2. La Regione, su proposta del Collegio regionale di cui all'articolo 40, stabilisce le modalità per l'aggiornamento tecnico-didattico e culturale ed organizza annualmente corsi di aggiornamento.
3. Nel caso di impossibilità a frequentare i corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso la validità dell'iscrizione all'albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del maestro.
4. È facoltà del Collegio regionale di cui all'articolo 40, richiedere alla Regione lo svolgimento di un corso di aggiornamento straordinario nel caso di particolari esigenze di aggiornamento professionale dovute a modifiche del testo tecnico didattico della Federazione italiana sport invernali.

Articolo 39 (Corsi di specializzazione)

1. I maestri di sci possono conseguire specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche oggetto della professione mediante la frequenza, con esito favorevole, di appositi corsi di specializzazione organizzati dalla Regione Liguria, da altre Regioni e dalla Federazione italiana sport invernali con possibilità di far valere tale frequenza quale aggiornamento professionale, sentito il parere del Consiglio direttivo del Collegio regionale di cui all'articolo 40.

Articolo 40 (Collegio regionale dei maestri di sci)

1. E' istituito quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci, ai sensi di quanto disposto dalla l. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fanno parte del Collegio di cui al comma 1, i maestri di sci iscritti nell'albo di cui all'articolo 34, nonché i maestri di sci residenti in Liguria che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.
3. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul Collegio regionale ed approva i regolamenti relativi al suo funzionamento nonché i programmi e le metodologie di formazione e di aggiornamento dei maestri di sci, su proposta dello stesso Collegio o di un suo organo.

Articolo 41 (Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati)

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Liguria, salvo particolari accordi tra il Collegio regionale di cui all'articolo 40 ed i Collegi di altre regioni, previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. Il Collegio regionale di cui all'articolo 40 provvede all'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1, verificando preventivamente che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o della Provincia autonoma di provenienza e che permangono i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'albo previsti dall'articolo 4 della l. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Collegio regionale di cui all'articolo 40 provvede altresì a cancellare dall'albo di cui all'articolo 34 i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma.
4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare la professione in Liguria, temporaneamente per periodi superiori ai trenta giorni o stagionalmente, devono richiederne nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria indicando le località sciistiche e il periodo di attività. Il Collegio regionale si esprime entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta.

5. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare per periodi superiori a trenta giorni o stagionalmente la professione in Liguria devono richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria. Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria, devono chiedere l'iscrizione all'albo professionale della Regione. I nulla-osta o l'iscrizione sono concessi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12 della l. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 42 (Scuole di sci)

1. La Giunta regionale individua e delimita le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci e, su proposta del Collegio regionale di cui all'articolo 40, stabilisce i criteri per il riconoscimento delle scuole di sci operanti nel territorio ligure.
2. Le scuole di sci che vogliono ottenere il riconoscimento presentano apposita domanda al Collegio regionale che effettua l'istruttoria e, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, trasmette gli atti alla Regione per il riconoscimento, sentiti i Comuni interessati.
3. Il Collegio regionale, su domanda delle scuole di sci da presentarsi entro il 30 novembre di ogni anno, verifica la persistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento e ne dà comunicazione alla Regione entro il 31 gennaio successivo al fine della conferma dello stesso ovvero di eventuali variazioni.

Articolo 43 (Tariffe professionali)

1. Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e dallo stesso comunicate alla Regione e alle Province.

CAPO II NORME PER LA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI

Articolo 44 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. La Regione, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché la gestione in sicurezza delle relative aree.

Articolo 45 (Aree sciabili)

1. Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto fra portata degli impianti e superficie delle piste.
2. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di due piste e più di due impianti di risalita, i comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare e agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonché le modalità e i tempi di utilizzo degli stessi.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della l. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, l'individuazione delle aree di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per l'eventuale costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.
4. I comuni interessati provvedono a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresì quelle cui possono accedere solo gli utenti in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attività agonistica.

5. Le aree di cui al comma 1 corrispondono a quelle individuate ai sensi dell'articolo 42 della presente legge, nell'ambito delle quali la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le altre aree di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 46 (Segnaletica delle piste)

1. Le piste aperte al transito degli utenti sono delimitate, a cura dei gestori, lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro.
2. Le piste aperte al transito degli utenti sono dotate della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, localizzata, a cura dei gestori delle stesse, secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti dal comma 5.
3. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
4. All'utente è data adeguata informazione, anche mediante esposizione al pubblico, sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori, sulla classificazione e sulle regole di comportamento degli utenti.
5. La segnaletica ha le seguenti caratteristiche:
 - a) integra la palinatura di cui al comma 1, al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità;
 - b) all'inizio della pista, anche se posta all'origine di una biforcazione, evidenzia la denominazione o numerazione e la segnatura relativa alla classificazione, nonché l'eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni della pista;
 - c) lungo la pista, fornisce le informazioni integrative della palinatura, di cui al comma 1;
 - d) all'origine delle principali biforcazioni delle piste, fornisce, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili;
 - e) in prossimità delle stazioni a valle degli impianti di risalita, nonché dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo, fornisce, mediante appositi pannelli, un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche;
 - f) segnala le piste con caratteristiche che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata o l'utilizzo di attrezzature specifiche, in corrispondenza degli accessi, e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa, delle stazioni degli impianti di risalita;
 - g) riserva e segnala aree adeguate alla pratica dei principianti e delle persone portatrici di handicap;
 - h) fornisce tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un'andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati. La simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d'obbligo, di divieto e di pericolo sono conformi alle norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI);
 - i) informa adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.

Articolo 47 (Preparazione e protezione delle piste)

1. I gestori preparano adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti per garantire condizioni idonee alla sicura agibilità e pratica degli sport sulla neve e sono responsabili della chiusura degli impianti in caso di accertato pericolo per l'utenza.
2. In particolare i soggetti di cui al comma 1 provvedono a:
 - a) curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;
 - b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente;
 - c) proteggere gli ostacoli che anche temporaneamente non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;
 - d) effettuare l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre ed una corretta regimazione delle acque;

- e) a seguito di ragionevoli previsioni, proteggere adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti da pericoli, in particolare relativi a valanghe e frane;
 - f) proteggere, con barriere anticaduta, i bordi delle piste in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;
 - g) segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità ed a modificare la direzione di marcia;
 - h) adottare, nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione in generale, anche in relazione alla loro funzione, accorgimenti che considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore.
3. I gestori si astengono, nella produzione di neve artificiale, dall'utilizzo di additivi dannosi per l'ambiente.
 4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.

Articolo 48 (Gestione impianti)

1. I gestori delle aree sciabili nelle quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve provvedono a:
 - a) assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente;
 - b) istituire ed assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso e trasporto, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo intervento in caso di incidenti, anche stipulando apposite convenzioni con il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nonché con corpi o enti dello stato o associazioni di volontariato, con specifiche competenze in materia;
 - c) effettuare la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente e adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti;
 - d) esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge ed in particolare al decalogo comportamentale dello sciatore di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005 (segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), garantendone un'adeguata visibilità;
 - e) effettuare l'ordinaria e la straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito da appositi regolamenti comunali, assicurandosi che posseggano i necessari requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica;
 - f) rimuovere, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte di persone portatrici di handicap nonché migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte di tali soggetti.
2. I gestori possono nominare un direttore responsabile delle piste, nel caso in cui il comprensorio sciistico lo richieda per la particolare estensione o pericolosità di tracciato.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'ente competente o in via sostitutiva la Regione può disporre la revoca della autorizzazione all'apertura della pista.

Articolo 49 (Obbligo di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi)

1. I gestori delle aree sciabili, con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo, stipulano apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni derivati agli utenti ed ai terzi in relazione all'utilizzo degli impianti e delle aree.

Articolo 50
(Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili)

1. Gli utenti delle aree sciabili devono mantenere una condotta conforme alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 della l. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed a quanto previsto nel decalogo comportamentale di cui all'articolo 48, comma 1, lettera d).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono comunque tenere un comportamento che non costituisca pericolo per l'incolumità altrui o provochi danno a persone o cose, adeguando l'andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e alla pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.

Articolo 51
(Snowboard)

1. Le norme previste dalla presente legge per lo sci alpino si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

Articolo 52
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge in materia di sicurezza nella pratica di sport invernali si rinvia a quanto disposto dalla l. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VII
SANZIONI

Articolo 53
(Sanzioni per l'esercizio delle attività motorio-ricreative)

1. Chiunque gestisca un impianto di cui all'articolo 32, comma 1, senza autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 fatta salva la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. Alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della l. 376/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 32, comma 5 che commercino o detengano farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1 della medesima legge, si applica la sanzione amministrativa della revoca dell'autorizzazione da parte del Comune che l'ha rilasciata.

Articolo 54
(Sanzioni per l'esercizio dell'attività di maestro di sci e per la sicurezza nella pratica degli sport invernali)

1. Oltre alla sanzione penale prevista dall'articolo 18 della legge 81/1991, per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, si applicano le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:
 - a) da euro 300,00 ad euro 1.000,00 per l'uso della denominazione "Scuola di sci" da parte di organismi non riconosciuti e per la violazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 41;
 - b) da tre a nove volte la tariffa praticata nel caso di applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 43;
 - c) da euro 500,00 ad euro 1.500,00 a chiunque, pur in possesso di abilitazione di cui all'articolo 35, eserciti l'attività di maestro di sci, senza essere iscritto all'Albo di cui all'articolo 34. La stessa sanzione si applica al titolare dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci che

- impartisca lezioni in discipline diverse rispetto a quelle per cui ha ottenuto l'abilitazione.
2. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II della presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato e salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 4, 7, 8 e 14 della legge 363/2003, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la mancata esposizione della segnaletica o delle informazioni di cui all'articolo 46;
 - b) da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 47, con la mancata istituzione del servizio di manutenzione piste;
 - c) da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 per la mancata istituzione del servizio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);
 - d) da euro 25,00 a euro 250,00 per il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli da 9 a 13 e da 15 a 17 della legge 363/2003.
 3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
 4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 363/2003, per le violazioni delle regole di comportamento degli utenti previste nel decalogo comportamentale di cui all'articolo 48, comma 1, lettera d) e nell'articolo 50, comma 2, i Comuni, tramite la polizia locale, anche su segnalazione dei maestri di sci, sono competenti per la vigilanza, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 55 (Modalità e procedure)

1. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione e valutazione delle istanze di contributo di cui alla presente legge, nonché i casi di riduzione o revoca dei contributi.
2. I modelli per le domande di contributo di cui al Titolo III sono pubblicati nel BURL.

Articolo 56 (Domande di contributo alle Province)

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 6 devono essere presentate, entro il 15 novembre di ogni anno per l'anno successivo, alla Provincia competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa o di svolgimento della singola attività.
2. La Provincia concede i contributi sulla base delle indicazioni contenute nel Programma regionale di promozione sportiva e delle deliberazioni della Giunta provinciale di determinazione dei criteri di valutazione delle istanze e dei casi di inammissibilità e revoca dei benefici.

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 57 (Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il Programma regionale di cui all'articolo 7 è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide e i relativi procedimenti sono conclusi ai sensi della legislazione previgente e sulla base dei criteri e delle pro-

cedure previsti dal Programma regionale di promozione sportiva di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti che intendono ottenere i contributi di cui al Titolo III, Capi II e IV, inoltrano domanda alla Regione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa ed i contributi sono concessi sulla base dei criteri e con le procedure previsti dal Programma regionale di promozione sportiva di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla deliberazione di Giunta regionale relativa alla determinazione delle modalità di presentazione e di valutazione delle relative istanze.
4. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, resta valido il regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4 (Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie)) così come modificato dal regolamento regionale 21 marzo 2007, n. 1 (Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4), per quanto applicabile.
5. Le disposizioni abrogate dall'articolo 61 continuano a trovare applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi già concessi ai sensi delle medesime disposizioni.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Articolo 58 (Deroghe ai requisiti per l'apertura e l'esercizio degli impianti)

1. In caso di comprovata impossibilità da parte dei titolari degli impianti di cui all'articolo 32, già in esercizio alla data del 21 agosto 2008, ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento di cui al medesimo articolo, concernenti gli aspetti igienico-sanitari, il Comune competente per territorio può autorizzare, in deroga, soluzioni alternative. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di comprovata impossibilità ad adeguarsi a disposizioni che comportino varianti strutturali in presenza di vincoli di carattere urbanistico, edilizio o storico-artistico.
2. Sono equiparati al direttore responsabile di cui all'articolo 32, comma 5, lettera c), i soggetti che, alla data del 28 dicembre 2006, gestivano, a qualunque titolo, impianti soggetti ad autorizzazione e che abbiano superato con esito positivo l'apposito corso, istituito ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della l.r. 6/2002 e organizzato dalla Regione in collaborazione con l'Università.
3. Sono equiparati agli istruttori di cui all'articolo 32, comma 5, lettera d), i soggetti che, alla data di cui al comma 2, avevano prestato attività documentata di istruttore per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso impianti soggetti ad autorizzazione, in possesso del diploma di scuola media superiore e che abbiano superato con esito positivo gli appositi corsi organizzati dalla Regione in collaborazione con l'Università.
4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 32, comma 2, della l.r. 6/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 59 (Relazione annuale)

1. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare la relazione sull'attività svolta relativamente al Titolo III, Capo II e IV, comprensiva anche dell'andamento delle funzioni affidate alle Province ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 60 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale – Area XII “Cultura, Sport, Tempo Libero” – alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 12.103 "Spesa per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero";
 - U.P.B. 12.203 "Interventi per il potenziamento delle strutture sportive";
 - U.P.B. 12.204 "Interventi per il potenziamento delle strutture sportive – contributi in annualità".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 37, comma 7, si provvede annualmente con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 12.102 "Spese di funzionamento".

Articolo 61 (Abrogazione di norme)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
- a) la legge regionale 5 aprile 1994, n.17 (Ordinamento della professione di maestro di sci);
 - b) la legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie), salvo quanto previsto dalle diverse disposizioni della presente legge;
 - c) la legge regionale 12 marzo 2003, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 17);
 - d) la legge regionale 10 agosto 2004, n. 15 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici);
 - e) la legge regionale 20 dicembre 2006, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6);
 - f) la legge regionale 14 febbraio 2007, n. 5 (Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali);
 - g) la legge regionale 3 aprile 2008, n. 8 (Valorizzazione di discipline sportive della tradizione locale);
 - h) la legge regionale 1 agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6);
 - i) l'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2003, n.13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria-Legge finanziaria 2003);
 - j) l'articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria-Legge finanziaria 2005);
 - k) l'articolo 26 della legge regionale 28 aprile 2008, n.10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 N. 40

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Morchio, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 134 in data 15 maggio 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 maggio 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 460;*
- c) *è stato assegnato alla V Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento inter-*

- no e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 20 maggio 2009;
- d) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza sul testo riformulato nella seduta del 17 settembre 2009;
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con un emendamento alla norma finanziaria nella seduta del 25 settembre 2009;
- f) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 2009;
- f) la legge regionale entra in vigore il 22 ottobre 2009.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Cola L.)

La semplificazione e il riordino della normativa in materia di sport è l'obiettivo che si propone il presente disegno di legge, armonizzando e coordinando le diverse leggi regionali che disciplinano la materia e non perdendo l'occasione per operare una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi ivi contenuti, ai sensi di quanto disposto dalla l. 241/1990 e dalle sue più recenti modificazioni. Il presente testo unico, pertanto, per alcuni aspetti, ha carattere ricognitivo delle disposizioni in vigore, per altri introduce nuove norme rese necessarie a fronte del variare sia della normativa statale di riferimento sia delle mutate esigenze dell'utenza.

Non si può non rilevare infatti che, nel corso degli anni, anche il quadro normativo ligure, nel suo complesso, non si è dimostrato certamente del tutto immune dai problemi di stratificazioni normativa, complessità, scarsa trasparenza che affliggono la legislazione del nostro Paese.

Anche la normativa in materia di sport è stata oggetto di numerose modifiche ed integrazioni successive, alcune volte inserite in leggi regionali non direttamente riguardanti il settore di riferimento, che possono essere causa di difficoltà interpretative.

Oggi, pertanto, diventa indispensabile l'approvazione di un testo unico che possa da un lato modificare le disposizioni che col tempo necessitano di naturale "manutenzione" e introdurne di nuove, più rispondenti alle mutate esigenze provenienti dalla cittadinanza e dall'altro riordinare, in un unico strumento, le norme sparse in più interventi del legislatore regionale, consentendo a cittadini e utenti, nella logica di una sempre più sentita esigenza di trasparenza della pubblica amministrazione, una chiara percezione delle politiche regionali in materia e delle disposizioni che danno loro attuazione.

Il disegno di legge è suddiviso in otto Titoli e consta di 58 articoli.

Nel Titolo I sono enunciati i principi generali e le finalità della normativa, mettendo in evidenza l'importante ruolo che lo sport svolge per la coesione sociale, contribuendo alla diffusione dei valori democratici e di cittadinanza, del valore della solidarietà, del rispetto degli altri e di partecipazione alla vita pubblica, con la consapevolezza che occorre evitare sprechi di risorse pubbliche, incentivare la collaborazione tra enti, sostenere l'associazionismo sportivo e fare dello sport il cardine per la prevenzione socio-sanitaria, il perseguimento del benessere psico-fisico e l'educazione al rispetto delle regole e al lavoro di squadra.

E' altresì evidenziata la necessità di salvaguardare l'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline di tradizione ligure.

Sono, inoltre, disciplinate, in attuazione di principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale, le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici, l'ordinamento della professione di maestro di sci nonché la sicurezza nella pratica degli sport invernali e la gestione in sicurezza delle relative aree, consentendo così l'abrogazione delle leggi regionali 10 agosto 2004, n. 15; 5 aprile 1994, n.17; 12 marzo 2003, n. 4 e 14 febbraio 2007, n.5.

Nel Titolo II sono definite le funzioni e le competenze della Regione e delle Province con particolare riguardo alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle società sportive che si dedicano alle discipline della tradizione locale (pallapugno, bocce e petanque, canottaggio, pallanuoto e vela), consentendo così l'abrogazione delle norme contenute nella legge regionale 3 aprile 2008, n.8.

Il Titolo III "Programmazione e Governance" è suddiviso in quattro Capi.

Al Capo I sono previsti il Programma regionale di promozione sportiva nonché l'istituzione del Comitato Tecnico per lo Sport quale organo consultivo della Giunta regionale.

Il Comitato sarà consultato per la formazione del Programma, per la redazione del Regolamento previsto al Titolo V, nonché per il conferimento di riconoscimenti al merito sportivo da parte della Regione.

Al Capo II vengono normati gli interventi per l'impiantistica sportiva.

In particolare, rispetto alla normativa previgente:

- *La determinazione degli importi massimi concedibili per i contributi in conto capitale e in conto interessi è demandata al Programma regionale di promozione sportiva;*
- *i termini per la presentazione delle domande di contributo sono fissati al 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo;*
- *tra i soggetti ammessi ai contributi, oltre alle Istituzioni scolastiche, sono stati previsti gli istituti scolastici parificati e le Università;*
- *sono emanate disposizioni specifiche per gli impianti destinati ad ospitare grandi eventi internazionali, con carattere di eccezionalità, che dovessero essere assegnati in Liguria da organismi internazionali;*
- *sono rimodulate le procedure di concessione e liquidazione dei contributi per l'impiantistica sportiva anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n.10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).*

Al Capo III sono previste le norme relative alla disciplina delle modalità di affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.

Al riguardo si segnala che, tra le esclusioni dall'applicazione del presente capo, sono stati inseriti gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale, affidati in gestione direttamente ad enti pubblici.

Al Capo IV vengono normati gli interventi per la promozione delle attività sportive ed in particolare:

- *per quanto attiene i contributi per manifestazioni e attività sportive, sono evidenziati i soggetti ammessi ai contributi e sono fissati i termini per la presentazione delle domande;*
- *è prevista la concessione di contributi a specifici progetti di "sport di cittadinanza" sulla base di apposito bando annuale. I criteri per la concessione di tali contributi saranno definiti nel Programma regionale di promozione sportiva.*

Nel Titolo IV "Attività di collaborazione in materia di sport", come peraltro richiesto dalla Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata in sede di Comitato per lo sport, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) viene equiparato al CONI quale soggetto con cui la Regione può stipulare convenzioni dirette alla promozione di un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, che possono riguardare anche attività di collaborazione per la realizzazione di specifici progetti.

E' prevista, inoltre, la possibilità di stipulare apposite convenzioni:

- *con il CONI, il CIP e le Università per progetti riguardanti le scienze motorie,*
- *con le Università per l'attribuzione di uno specifico riconoscimento di qualità ai titolari degli impianti di cui all'articolo 29. Le modalità di attribuzione verranno disciplinate nel Programma regionale di promozione sportiva.*

Permangono le norme volte a regolamentare i rapporti tra Regione, Enti locali ed Istituzioni scolastiche, nonché i rapporti con le Forze dell'Ordine e con l'Amministrazione Penitenziaria.

Nel Titolo V è disciplinato l'esercizio delle attività motorio ricreative che comprende tutte le modifiche apportate nel tempo alla l.r. 6/2002. Non è stata più inserita nel testo unico la previsione di corsi di formazione per massaggiatore sportivo, in relazione alla recente sentenza della Corte Costituzionale n.179/2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34 della l.r.6/2002 che li prevedeva.

Il Titolo VI "Promozione e tutela delle disciplina dello sci" è suddiviso in due Capi. Il Capo I riporta le norme relative all'Ordinamento della professione di maestro di sci così come previste dalla previgente legge

regionale 5 aprile 1994, n.17 come modificata ed integrata dalla legge regionale. 12 marzo 2003, n. 4. Il Capo II riporta le norme relative alla sicurezza nella pratica degli sport invernali così come previste dalla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 5.

Nel Titolo VII sono meglio individuate le sanzioni previste sia per l'esercizio delle attività motorio ricreative, sia per l'esercizio dell'attività di maestro di sci e per la sicurezza nella pratica degli sport invernali.

Nel Titolo VIII vengono normate le disposizioni procedurali (Capo I), transitorie (Capo II) e le disposizioni finali e abrogazioni (Capo III).

In sede di V Commissione sul disegno di legge sono state effettuate audizioni di diversi soggetti appartenenti all'associazionismo sportivo e all'Università, i quali hanno fornito validi spunti di riflessione.

Nello stesso tempo la discussione e il confronto in Commissione hanno consentito di precisare e migliorare il testo presentato dalla Giunta Regionale.

In conclusione, auspico che il suddetto disegno di legge, approvato a maggioranza dalla suddetta Commissione, possa ottenere un consenso unanime da parte di questa Assemblea.

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)

Il disegno di legge in oggetto ci vede non del tutto in linea con alcuni degli articoli presenti nel testo di legge, che a nostro parere necessitano di alcuni provvedimenti migliorativi, che dovranno affrontarsi durante l'esame del provvedimento in Consiglio regionale.

E' per questo motivo che già in commissione ci siamo astenuti, e ci riserviamo, quindi, in sede di Consiglio di riesaminare, alla luce dei nuovi emendamenti che verranno presentati, il nostro giudizio sul presente disegno di legge.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 4

- La legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 è pubblicata nel B.U. 2 novembre 2006, n. 16.

Note all'articolo 5

- La legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 è pubblicata nel B.U. 10 giugno 1992, n. 10;
- La legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2004, n. 12.

Nota all'articolo 14

- La legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4.

Nota all'articolo 19

- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 è pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O..

Nota all'articolo 33

- La legge 14 dicembre 2000, n. 376 è pubblicata nella G.U. 18 dicembre 2000, n. 294.

Nota all'articolo 34

- La legge 8 marzo 1991, n. 81 è pubblicata nella G.U. 16 marzo 1991, n. 64.

Nota all'articolo 37

- La legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996, n. 13.

Nota all'articolo 44

- La legge 24 dicembre 2003, n. 363 è pubblicata nella G.U. 5 gennaio 2004, n. 3.

Nota all'articolo 48

- *Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005 è pubblicato nella G.U. 24 dicembre 2005, n. 299.*

Nota all'articolo 53

- *La legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1983, n. 18.*

Nota all'articolo 54

- *La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.*

Note all'articolo 57

- *La legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 è pubblicata nel B.U. 27 febbraio 2002, n. 3;*
- *Il regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4 è pubblicato nel B.U. 26 febbraio 2003, n. 3;*
- *Il regolamento regionale 21 marzo 2007, n. 1 è pubblicato nel B.U. 28 marzo 2003, n. 7.*

Note all'articolo 61

- *La legge regionale 5 aprile 1994, n. 17 è pubblicata nel B.U. 20 aprile 1994, n. 10;*
- *La legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 è pubblicata nel B.U. 27 febbraio 2002, n. 3;*
- *La legge regionale 12 marzo 2003, n. 4 è pubblicata nel B.U. 19 marzo 2003, n. 5;*
- *La legge regionale 10 agosto 2004, n. 15 è pubblicata nel B.U. 25 agosto 2004, n. 7;*
- *La legge regionale 20 dicembre 2006, n. 44 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2006, n. 19;*
- *La legge regionale 14 febbraio 2007, n. 5 è pubblicata nel B.U. 21 febbraio 2007, n. 4;*
- *La legge regionale 3 aprile 2008, n. 8 è pubblicata nel B.U. 16 aprile 2008, n. 3;*
- *La legge regionale 1° agosto 2008, n. 27 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008, n. 11;*
- *La legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 è pubblicata nel B.U. 14 maggio 2003, n. 8;*
- *La legge regionale 4 febbraio 2005, n. 3 è pubblicata nel B.U. 9 febbraio 2005, n. 2;*
- *La legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura – Settore Politiche e Programmi dello Spettacolo, dello Sport e del Tempo Libero

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
